



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 671/2014 – Area II S.E.

Firenze, 20 gennaio 2014

Al Sig. Presidente
Della Corte d'Appello
FIRENZE

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Provincia di Firenze
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari Prefettizi
dei Comuni di
FIGLINE E INCISA VALDARNO
SCARPERIA E SAN PIERO

Al Sigg.ri Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia di Firenze
LORO SEDI

Al Sigg.ri Ufficiali elettorali
dei Comuni della Provincia di Firenze
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della
Commissione Elettorale Circondariale
Via Capaccio n. 1
FIRENZE

Ai Sigg.ri Presidenti delle
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
BORGO SAN LORENZO
CASTELFIORENTINO
EMPOLI
FIRENZE
PONTASSIEVE

OGGETTO: Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali.

2



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Come è noto, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali.

Tali disposizioni (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, possono così preliminarmente sintetizzarsi:

- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie;
- prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione;
- diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;
- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministro dell'interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni.

Venendo ora alle singole disposizioni, si rappresenta che il **comma 398** dell'articolo 1 della citata legge di stabilità n. 147/2013, relativamente alle spese per le consultazioni elettorali, dispone, a decorrere dall'anno 2014, la **riduzione di 100 milioni di euro** delle risorse destinate allo stanziamento dell'apposito "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum".

Il **comma 399** dello stesso articolo ha disposto che, sempre a decorrere dal 2014, le **operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie, disciplinate da legge statale, avvengano nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.**

Conseguentemente sono da ritenersi implicitamente abrogate le norme del testo unico per la elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione degli organi delle amministrazioni locali

h



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

che fanno riferimento ai tempi della votazione su due giorni ed all'orario di chiusura alle ore 22 della domenica.

Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le consultazioni, è stato infatti previsto il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle ore 22 alle ore 23), al fine di contenere il fenomeno delle possibili file nelle ore serali al rientro del fine settimana primaverile o estivo.

Sono state anche espressamente modificate le norme che (presupponendo il lunedì di votazione) prevedono per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il completamento delle operazioni di scrutinio entro le ore 14 del martedì, sostituendole con la previsione, avente carattere sollecitatorio, del termine delle ore 14 del lunedì successivo a quello della votazione.

Inoltre, con il medesimo comma, sempre per l'esigenza di adeguamento all'unica giornata di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le regionali ed amministrative, lo scrutinio per queste ultime consultazioni, a modifica dell'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge n. 240 del 1976, è anticipato dalle ore 14 del martedì alla stessa ora di lunedì.

Analogamente, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali del Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera b) dello stesso decreto-legge n. 161/76, lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali è stato fissato al lunedì successivo con inizio alle ore 14 e non più al martedì successivo con inizio alle ore 10.

Anche in caso di abbinamento di elezioni regionali ed amministrative, dopo lo scrutinio per le elezioni regionali, il termine previsto dall'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 108/68 per lo scrutinio amministrativo è opportunamente modificato dalle attuali ore 8 del martedì alle ore 14 del lunedì, con termine dello scrutinio di cui alla medesima lettera c), che, a seconda del numero delle elezioni, è anticipato dalle attuali ore 16 e ore 20 del martedì alle ore 24 del lunedì e alle ore 10 del martedì.

Sempre al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, al successivo **comma 400** vengono individuate le seguenti altre misure.

La lettera a) modifica le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo una cadenza triennale, anziché annuale, del decreto interministeriale che fissa la misura massima del finanziamento delle spese a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni. Ciò al fine di semplificare la procedura di adozione del predetto provvedimento e consentire una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse assegnate.

La lettera b) introduce un nuovo comma all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, disponendo che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

effettuate dal Ministero dell'economia e finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore. Detti parametri saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per elettore del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del 40%. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.

La lettera c) ha abrogato l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Di conseguenza, in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più tenuto a rimborsare la quota parte delle spese derivanti dall'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art.3, della legge n. 62 del 2002) e della spesa per l'eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico dell'Amministrazione interessata alla consultazione.

La lettera d) modifica l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinando la durata del periodo elettorale "utile" ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato.

In particolare, la modificazione disposta **dal numero 1 della lettera d)**, pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

La modifica apportata **dal numero 2 della medesima lettera d)** riguarda l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con "determinazione da adottare preventivamente", anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole "*per il periodo già decorso*". Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell'autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1.

La modifica disposta dal successivo **punto n. 3**, interessa il termine di presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato. Detta modifica riduce il termine perentorio di presentazione dei predetti rendiconti a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per assicurare l'attuazione del principio dell' "election day" anche in caso di annullamento delle elezioni comunali con decisione giurisdizionale passata in giudicato, si è provveduto con **la lettera e)** del comma 400 a modificare testualmente il secondo comma dell'articolo 85 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, con la previsione del rinnovo delle elezioni in occasione del primo turno amministrativo utile



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e cioè di quello primaverile ordinario.

La lettera f) dello stesso comma 400 abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l'apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.

La lettera g) prevede - per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati - la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d. P. R. n. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto; quanto sopra, in considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le votazioni.

La riduzione dell'orario di apertura degli uffici comporterà il risparmio di risorse finanziarie legate all'organizzazione del servizio e al costo della retribuzione del lavoro straordinario.

Sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, **la lettera h) dello stesso comma** apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.

Ai sensi della lettera i) il Presidente della Corte d'Appello, ove ciò non sia impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti nell'albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all'ufficio di presidente di sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.

Tale ultima disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di evitare la corresponsione dei trattamenti di missione dovuti, invece, in caso di nomina di presidenti non residenti nel comune ove è allestito il seggio.

La lettera l) prevede la soppressione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).

La *ratio* di tale disposizione è, anche in tal caso, da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, chiamato a svolgere in una sola giornata tutte le operazioni connesse all'espressione del voto.

La lettera m) prescrive che, con decreto del Ministro dell'interno, entro il 31 gennaio 2014, siano determinati i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali.

Tale disposizione, prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, non avente natura regolamentare, in un'ottica di semplificazione, vengano introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle liste comunali, particolarmente utili in caso di un numero rilevante di liste nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare eccessivi oneri per la stampa di schede di dimensioni sproporzionate, tali da rendere difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore e la apertura e ripiegatura delle schede, con velocizzazione delle operazioni di voto.

In tale ottica, con la stessa lettera m) viene modificato anche l'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l'elezione del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto del rettangolo che contiene il nominativo del candidato (utilizzando, quindi, in modo più razionale lo spazio interno alla scheda).


MB

IL PREFETTO
(Varratta)